



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA

“TARIFFE PER IL TRIENNIO 2023-2025 DEI SERVIZI DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEL PORTO DI MILAZZO”

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di MILAZZO:

- VISTO** l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- VISTI** gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTA** la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n.56358 del 15.12.2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- ESPERITA** la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di MILAZZO, sono stati esaminati i dati di traffico relativi all'intero anno 2023 e accertato che sussistono le condizioni per modificare l'impianto tariffario attraverso l'aggiornamento della tariffa in abbonamento per ALISCAFI/CATAMARANI/MONOCARENA;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17466 del 02.07.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatoribarcaioli del Porto di MILAZZO;
- VISTO** il Decreto n. 163 del 14.11.2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori barcaioli del Porto di MILAZZO;
- VISTA** l'Ordinanza n. 43 del 15.11.2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio nel porto di MILAZZO, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento

delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;

- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTO il D.lgs. 229/2017, con il quale è stato istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e i natanti da diporto e individuate, fra gli altri, le Società di ormeggio come soggetti titolati a svolgerlo;

VISTO il Dp. Prot. n. 17730 del 18.06.2024 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la propria Ordinanza n. 6 del 14.02.2023 relativa alle tariffe per il triennio 2023-2025 dei servizi di ormeggio e battellaggio nel porto di Milazzo;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 01/07/2024 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di MILAZZO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento e di battellaggio nell'ambito del Porto di MILAZZO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	27,50
501	1.000	40,50
1.001	2.000	91,00
2.001	3.000	131,50
3.001	5.000	197,00
5.001	7.000	247,00
7.001	10.000	308,00
10.001	15.000	374,00
15.001	20.000	465,50
20.001	25.000	554,50
25.001	30.000	605,00
30.001	35.000	641,50
35.001	40.000	781,00
40.001	50.000	1.009,50
50.001	60.000	1.235,00

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 108,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Milazzo alle navi **TRAGHETTO RO- RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	23,00
501	1.000	27,50
1.001	2.000	46,50
2.001	3.000	67,50
3.001	5.000	107,50
5.001	7.000	161,00
7.001	10.000	213,50
10.001	15.000	265,00
15.001	20.000	341,00
20.001	25.000	413,50
25.001	30.000	455,00
30.001	35.000	485,00
35.001	40.000	599,50
40.001	50.000	786,50
50.001	60.000	971,50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 82,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Aliscafi monocarena e catamarani

€ 23,50

TARIFFE IN ABBONAMENTO

Per le prestazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione prestate nel porto di Milazzo agli aliscafi e alle navi Traghetto, Ro-Ro merci, Passeggeri e Miste

- ✓ svolte con regolarità e coerenti con le esigenze della continuità territoriale;
- ✓ rese alle unità che consentono una più efficace organizzazione del servizio attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e dei mezzi e strumenti in dotazione alla Società Cooperativa/Gruppo secondo le condizioni operative sotto descritte;
- ✓ rese alle unità che nell'anno solare effettuino il numero di prestazioni di seguito indicato può riconoscersi, a richiesta della società armatrice, una tariffa annuale forfettaria in abbonamento articolata secondo le sottoelencate tabelle in funzione della stazza e del numero delle prestazioni effettuate annualmente.

Il numero delle prestazioni è quello effettuato nell'anno precedente, con conguaglio tariffario entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il corrispettivo dell'abbonamento è da corrispondere mensilmente con rate di importo pari a 1/12 della tariffa annuale.

Al fine di poter accedere alla tariffa in abbonamento di cui sopra devono essere presenti i seguenti fattori:

- caratteristiche costruttive delle unità che consentono velocità e scorrevolezza della manovra, oltreché esecuzione della stessa con il numero minimo di addetti;
- utilizzo di cavi di ormeggio maneggevoli, sicuri e in fibra;
- continuità e frequenza del servizio reso e tempi di impiego del personale;
- autonomia dell'attività di tonnage cavi, che agevola la conduzione del mezzo nautico e il lavoro dell'ormeggiatore in banchina;
- snellezza delle procedure operative determinata dalla dimostrata qualificazione dell'equipaggio, dall'adeguatezza numerica del personale al posto di manovra e dall'assenza di difficoltà od equivoci nelle comunicazioni tra ormeggio e bordo;
- programmazione puntuale degli orari di previsione di arrivo e partenza che permette alla Società Cooperativa/ Gruppo di poter organizzare per tempo l'attività necessaria predisponendo il razionale impiego di personale e mezzi adeguati.

ALISCAFI/CATAMARANI/MONOCARENA

Qualora una Società di navigazione richieda per un intero anno solare, a prescindere dalla stazza degli aliscafi, dei monocarena e dei catamarani, un numero di prestazioni di ormeggio e disormeggio comprensivo dei movimenti in banchina pari a quello di seguito riportato, si applica la relativa tariffa annuale, da corrispondersi in rate mensili di pari importo, così definita:

- ✓ per operazioni di ormeggio, disormeggio e movimenti per bunkeraggio e sosta, pari o superiori a 8000 prestazioni annuali è fissata una tariffa in abbonamento pari a euro 420.000,00

Il numero di prestazioni deve potersi evincere da documenti ufficiali depositati presso l'Autorità Marittima all'inizio di ogni anno solare.

TRAGHETTI RO-RO

Qualora una Società di navigazione richieda per un intero anno solare, a prescindere dalla stazza delle navi, un numero di prestazioni di ormeggio e disormeggio pari a quello riportato nella seguente tabella, si applicano le relative tariffe annuali, da corrispondersi in rate mensili di pari importo. Il numero di prestazioni deve potersi evincere da documenti ufficiali depositati presso l'Autorità Marittima all'inizio di ogni anno solare. In caso di scostamenti del numero di prestazioni all'interno di un intervallo compreso fra il $\pm 10\%$ la tariffa annuale resta quella derivante dai documenti consegnati ad inizio anno solare.

Prestazioni totali annue		Tariffa annua
da	a	€
3.250	3.600	171.689,50
3.601	4.000	199.189,00
4.001	4.400	209.842,50
4.401	4.900	230.827,00

Ai fini della richiesta delle tariffe in abbonamento di cui alle tabelle sopra riportate, le

prestazioni rese agli aliscafi, ai monocarena e ai catamarani non possono essere cumulate a quelle rese alle navi.

Considerando la natura sperimentale della tariffa in abbonamento, come definita nelle due tabelle sopra riportate, in fase di prima applicazione, tenuto anche conto della natura del servizio prestato dalle Società di Navigazione interessate all'applicazione della medesima tariffa, il numero di prestazioni non potrà, comunque, essere inferiore a quello fatto registrare nel 2017.

Le tariffe in abbonamento come sopra definite sono aggiornate in occasione dell'istruttoria ministeriale tariffaria, anche tenendo conto di eventuali modifiche dell'assetto organizzativo del servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

SERVIZIO BATTELLAGGIO

Tipo di servizio		Tariffa massima di servizio €
TRASPORTO PERSONE:		
da banchine porto commerciale e navi alla fonda od ormeggiate ai pontili del porto industriale per ogni singolo viaggio		99,00
per navi ancorate ai punti 3 e 4 - per ogni singolo viaggio		248,00
TRASPORTO PROVVISI DI BORDO:		
fino a	500 kg	121,50
da 501	a 1.000 kg.	139,50
da 1.001	a 2.000 kg.	280,50
da 2.001	a 3.000 kg.	405,00
da 3.001	a 4.000 kg.	532,50
da 4.001	a 5.000 kg.	654,50
TRASPORTO FUSTI METALLICI:		
fino a	500 kg	254,50
da 501	a 1.000 kg.	294,50
da 1.001	a 2.000 kg.	592,00
da 2.001	a 3.000 kg.	858,00
da 3.001	a 4.000 kg.	1.125,00
da 4.001	a 5.000 kg.	1.384,50

TRASPORTO PEZZI SPECIALI: Intendendo per pezzo speciale un singolo pezzo, non divisibile, non rientrante tra le provviste di bordo, e di peso unitario superiore a Kg. 299. Devono considerarsi pezzi speciali i cavi metallici e non, ove questi superino i Kg. 299 e non risultino divisibili.			
fino	a	1.000 kg	696,00
da	1.001	a 2.000 kg.	1.006,00
da	2.001	a 3.000 kg.	1.357,50
da	3.001	a 4.000 kg.	1.694,00
da	4.001	a 5.000 kg.	2.043,00

Per sosta del mezzo nautico sottobordo a natanti, oltre i 30 minuti, si applica la tariffa di servizio maggiorata del 25% per ogni 30 minuti o frazione superiore ai 15 minuti.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo.

Per il trasporto delle provviste di bordo ai punti di ancoraggio 3 e 4, e comunque a tutti gli ancoraggi situati ad Est dei Pontili della Raffineria Mediterranea, si applica la maggiorazione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo.

Articolo 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- ✓ distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- ✓ trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- ✓ sbroglio delle ancore.

Per prestazioni rese a navi per le quali è necessario il maneggio di parabordi, ed in caso di prestazioni non espressamente previste dal presente articolo, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Milazzo;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente articolo 5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

- Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti

per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

- Al fine di assicurare il principio di parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio, ferme restando le conseguenze previste dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture, i soggetti che usufruiscono della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono tale beneficio. Gli approdi ricominceranno a concorrere al raggiungimento delle soglie previste per il riconoscimento della tariffa ridotta dal pagamento delle fatture scadute.
- In caso di cessione del credito, derivante dal mancato pagamento delle fatture relative alle prestazioni di ormeggio e/o battellaggio rese, la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a comunicare alla società armatrice interessata l'avvenuta cessione.

Articolo 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 10

L'Ordinanza n. 06/2023 del 14 febbraio 2023, in premessa citata, è abrogata.

Articolo 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

MILAZZO, li (data del protocollo informatico)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Luca TORCIGLIANI